



## COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

SETTORE 1 Servizi al Cittadino ed Affari Generali  
Ufficio Segreteria

### DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 060 del 15.04.2013

OGGETTO: Predisposizione Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità: Determinazione.

L'anno duemilatredici e questo dì quindici del mese aprile alle ore 15,30 a Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Assente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SECCHI SIMONE	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Dott.ssa Nuzzi Patrizia in qualità di Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



## COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 6.11.2012 n. 190 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto che la stessa nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, prevede:

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo linee di indirizzo adottate da apposito Comitato, da costituirsi ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della legge, predispone il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da sottoporre all’approvazione della C.I.V.I.T. (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni);
- l’obbligo per gli enti locali di provvedere ad elaborare Piani triennali di prevenzione della corruzione, da formulare nel rispetto delle linee guida contenute dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- che ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, l’organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di detto Responsabile, adotta il Piano triennale, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Piano deve rispondere alle esigenze previste dal comma 5 dell’art. 1 della L.190/2012;

Dato atto che l’art. 1, comma 60 della Legge 190/2012, per quanto riguarda gli enti locali, prevede che, attraverso Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni, debbano essere definiti, con l’indicazione dei relativi termini, gli adempimenti in ordine alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale di prevenzione della corruzione a partire dagli anni 2013-2015 e alla sua trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Dato atto che con D.P.C.M. 16.1.2013 è stato individuato il Comitato Interministeriale di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge anticorruzione, il quale ha elaborato le linee di indirizzo che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, ma che ancora non è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione né è intervenuta la prescritta Intesa della Conferenza Unificata Stato - Regioni ed autonomie locali;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/01/2013 che anch’essa si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale avente ad oggetto “Legge n. 190 del 2012- disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Preso atto che l’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 prevede che il piano debba essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e in fase di prima approvazione il termine è stato fissato al 31.3.2013 dall’art. 34 bis, comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con modificazione dalla Legge n. 221/2012;



## **COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**

Provincia di Firenze

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2013 è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Greve in Chianti, nella persona del Segretario Generale;

Vista la propria Direttiva del 25 marzo 2013, con la quale si incarica il Segretario Generale di approfondire la questione normativa circa le modalità di applicazione del Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Preso atto che il Segretario Comunale ha comunicato in sede di Giunta Comunale:

- 1) Di ritenere opportuno armonizzare le misure di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità con il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente all'approvazione dello stesso da parte dell'apposita Commissione;
- 2) Di armonizzare ugualmente le misure di prevenzione della corruzione anche con gli Enti locali limitrofi ;
- 3) Di ritenere pacifico che il termine per l'approvazione del piano triennale anticorruzione fissato al 31/03/2013 sia da considerarsi ordinatorio e non perentorio come evidenziato anche nel parere espresso dalla stessa CIVIT e depositato in atti;
- 4) Di ritenere che l'organo preposto all'approvazione definitiva sia da considerarsi la Giunta Comunale in quanto tale atto risulta riconducibile alla gestione interna del personale nonché alla regolamentazione degli uffici e servizi, prerogativa appunto della Giunta Comunale;

Preso atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria ed è privo di riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/00;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 1 a norma dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa;

Con 7 voti favorevoli

### **DELIBERA**

- di dare mandato al Segretario Comunale di predisporre il Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità dopo che sia stato pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione e successivamente ad una condivisione e/o confronto anche con gli Enti Locali limitrofi;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 7 voti favorevoli

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**

Provincia di Firenze

FTO IL PRESIDENTE

FTO IL SEGRETARIO COMUNALE

---

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Greve in Chianti, li \_\_\_\_\_ FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, li \_\_\_\_\_ FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, .....

FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### 1. Premessa. Il contesto generale.

L'Italia ha intrapreso nell'ultimo anno una serie di riforme di rilevante importanza strutturale. In un momento storico ed economico così complesso, il successo di queste riforme dipenderà molto anche dalla capacità dei Governi di ripristinare la fiducia del Paese guidandolo verso una crescita economica sostenibile.

Le preoccupazioni per l'integrità pubblica e la corruzione sono alla base della mancanza di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti nel discorso di apertura dell'anno giudiziario in corso ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da *“fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico- amministrativo-sistemico”*. La Corte ha evidenziato che *“La risposta, pertanto, non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica.”*. *“In effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro (...) l'economia della Nazione”*.

Proprio in questa ottica, il Comitato riconosce che l'approvazione della recente legge n. 190 del 2012 rappresenta per il nostro Paese l'occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione.

L'approvazione e l'attuazione della legge anticorruzione rappresenta per l'Italia anche l'occasione, non più procrastinabile, di allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, in particolare, il GRECO (*Grande d'Etats contre la Corruption*) del Consiglio d'Europa, il WGB (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e l'IRG (*Implementation Review Group*) per l'implementazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

Ciò premesso, considerata la fase di prima attuazione della legge, vista l'esigenza che le pubbliche amministrazioni procedano celermente ad approntare le più adeguate misure per la prevenzione della corruzione e, in particolare, ad approvare il Piano Triennale della Prevenzione, il Comitato

ritiene importante focalizzare l'attenzione sui contenuti sulla formazione del (P.N.A.), quale strumento di definizione degli indirizzi e delle indicazioni da fornire alle amministrazioni per facilitare e rendere omogenea l'elaborazione dei Piani Triennali di Prevenzione. Ciò nella consapevolezza che l'attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si giovano della maturazione dell'esperienza e si consolidano nel tempo. Pertanto, le considerazioni che seguono costituiscono le prime linee di indirizzo che il Comitato fornisce al Dipartimento della funzione pubblica, quale Amministrazione deputata alla predisposizione del P.N.A.

## 2. Il Piano Nazionale Anticorruzione nella legge n. 190 del 2012.

Con l'approvazione della l. n. 190 del 2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del P.N.A. e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

Il P.N.A. è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (comma 4, lettera c)), «anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» (comma 4). Il Piano è poi approvato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza, C.I.V.I.T., (comma 2, lettera c)).

Il P.N.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale. Il P.N.A. non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione.

La legge disciplina, da un lato, il contenuto dei Piani (comma 9), dall'altro, i rapporti tra il P.N.A. e i Piani Triennali di Prevenzione della corruzione, da adottarsi da parte delle:

- a) amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 diverse da quelle di cui al punto b) (comma 5);
- b) amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici.

Le amministrazioni centrali «definiscono e trasmettono» il loro Piano Triennale al Dipartimento della funzione pubblica.

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e gli enti in loro controllo, gli adempimenti e i relativi termini saranno definiti attraverso le intese in sede di Conferenza Unificata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, così come previsto dall'art. 1, comma 60.

Per gli enti locali è anche previsto il «supporto tecnico e informativo» del Prefetto «anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione» (comma 6).

### 3. I contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.

Dalla ricostruzione della disciplina della legge n. 190 si ricava, quindi, che il P.N.A. ha almeno i seguenti contenuti fondamentali:

- a) l'individuazione di linee guida **per indirizzare** le pubbliche amministrazioni, nella prima predisposizione dei rispettivi Piani Triennali;
- b) la trasmissione in via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica (comma 5), anche attraverso la definizione di «modelli standard delle informazioni e dei dati» (comma 4, lettera d));
- c) la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione **dei dipendenti**, in particolare, dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
- d) i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, relativi all'elaborazione dei dati trasmessi, al costante rapporto con le amministrazioni, anche a fini della verifica dell'effettiva adozione dei Piani e alla previsione di modalità di accesso della CIVIT ai suddetti dati;
- e) le immediate indicazioni alle amministrazioni al fine di predisporre Piani formativi per i responsabili anticorruzione nelle diverse pubbliche amministrazioni da estendere, a regime, a tutti i settori delle amministrazioni;

### 4. Le linee guida per la predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

La definizione delle linee guida è il contenuto di maggiore rilevanza del P.N.A.

E' necessario:

- promuovere l'effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le amministrazioni e, a regime, l'adozione degli stessi nei termini previsti dalla legge, **nonché il loro aggiornamento annuale e, comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'amministrazione;**
- assicurare un contenuto minimo dei Piani Triennali, che corrisponda all'obiettivo ineludibile dell'individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (c.d. mappatura del rischio);

- consentire alle diverse amministrazioni pubbliche di adeguare il contenuto del Piano alle specifiche funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà amministrative;
- differenziare le linee guida quanto ai loro destinatari: linee guida più stringenti, quasi direttamente operative, per le amministrazioni centrali (e gli enti da queste controllati); per regioni ed enti locali, linee guida che possano essere **recepite e adattate dai detti enti nei propri Piani**;
- rendere le informazioni raccolte nei Piani e le relative strategie di contrasto alla corruzione leggibili secondo linguaggi omogenei, che rendano possibile un'agevole verifica dello stato di attuazione delle politiche anticorruzione nelle singole amministrazioni e una comparazione delle diverse esperienze;
- **indicare meccanismi e criteri per la valutazione dell'adeguatezza dei Piani Triennali, con particolare riferimento ad aree a rischio comuni e generali**;
- prevedere che in sede di elaborazione del Piano e in sede di verifica della sua attuazione siano fornite indicazioni atte ad assicurare la pubblicità delle forme di consultazione o degli incontri con associazioni o portatori di interessi particolari;
- fornire direttive affinché la funzione di responsabile della prevenzione sia svolta secondo criteri di rotazione, compatibilmente con la struttura organizzativa dell'amministrazione;
- dare raccomandazioni affinché le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, l. n. 190).

#### 5. Il contenuto minimo dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

Le linee guida contenute nel P.N.A., pertanto, dovranno indurre le pubbliche amministrazioni ad articolare il proprio Piano Triennale almeno intorno ad alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predeterminati dalla legge n. 190 (comma 9):

- a) l'individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma 16 (a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale);



- b) il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano.
- c) il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- d) la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni *ex post* dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;
- e) l'individuazione delle misure di carattere generale che l'amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:
  - a. l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
  - b. l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, **con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.** Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione **diretta** di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso **funzionario si occupi personalmente** per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;
  - c. l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, **ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;**
  - d. l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, **nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;**
  - e. l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, **ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;**
  - f. l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);
  - g. l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;

- h. l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza «*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni*», ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
  - i. l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
- f) l'individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della performance;
- g) **la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.**

#### 6. La necessaria flessibilità delle linee guida.

Il P.N.A. dovrà consentire un'attuazione flessibile e differenziata delle linee guida da parte delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, il Piano dovrà distinguere le indicazioni ad applicazione generalizzata e le indicazioni rimesse alla discrezionale valutazione delle amministrazioni destinatarie.

In particolare, mentre le procedure di rilevazione e di trasmissione telematica dei dati dovranno essere necessariamente omogenee, secondo modelli standard predisposti dal DFP, l'individuazione delle attività amministrative maggiormente esposte al rischio di corruzione deve essere rimessa alla differenziata valutazione delle amministrazioni, fatta salva la sopraesposta indicazione già contenuta nella legge.

Quanto alle misure di carattere generale di contrasto alla corruzione (punto 5, lettera d)), il P.N.A. dovrà imporre a tutte le amministrazioni la rilevazione delle misure adottate o *in itinere* per ciascuno dei punti, rimettendo alle amministrazioni un adeguato margine di flessibilità quanto all'individuazione delle effettive misure di contrasto.

#### 7. L'attuazione coordinata delle «strategie di prevenzione di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale» (comma 4, lettere a) e c))

Mentre le linee guida sono strumento di definizione dei contenuti minimi dei Piani triennali anticorruzione delle diverse amministrazioni e sono aperte ad una certa flessibilità e differenziazione nell'attuazione, il P.N.A. potrà identificare alcune aree e alcune particolari

politiche di contrasto alla corruzione, anche sulla base delle esperienze internazionali, intorno alle quali chiedere alle amministrazioni una particolare collaborazione (anche in anticipazione dei tempi previsti dai rispettivi Piani triennali).

Si pensi, ad esempio a strategie di rilevazione delle attività esposte a rischio e di sperimentazione di nuove politiche di contrasto in settori specifici, quali le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici o il sistema sanitario nazionale.

#### **8. La formazione del personale delle pubbliche amministrazioni**

In linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la l. n. 190 ha attribuito particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio. Al riguardo, nell'ambito del P.N.A. dovranno formularsi apposite raccomandazioni alle amministrazioni per favorire la formazione, anche con l'apporto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico.





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0004355 P-4.17.1.7.5  
del 25/01/2013



750749B

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2,  
DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001

CIRCOLARE N. 1

**OGGETTO:** legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

**1. Premessa.**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Con l'intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, si segnala in particolare che l'art. 1, comma 2, della legge ha individuato nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T. l'Autorità nazionale anticorruzione, cui sono stati affidati le funzioni e i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da a) a g) e accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3. La recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha poi rafforzato l'Autorità prevedendo che alla Commissione è preposto un presidente, nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. La stessa legge ha poi previsto la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il comma 4 del predetto art. 1 attribuisce un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a) ad e) del medesimo comma e sono svolti secondo linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento dell'*"attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale"* e predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T..

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il *Comitato interministeriale*, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
- il *Dipartimento della funzione pubblica*, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- la *C.I.V.I.T.*, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. In questa sede si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure (art. 5). La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (art. 6).



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d'États Contre la Corruption*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.; implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione; monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze nelle politiche nazionali.

Si segnala che a breve sarà pubblicato il rapporto dell'OECD sulla situazione dell'Italia in materia di prevenzione della corruzione (*Reinforcing Public Sector Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth*). In questo contesto, è stata particolarmente apprezzata l'avvenuta approvazione della legge ed è stata evidenziata la cruciale importanza della sua implementazione amministrativa.

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ulteriori indicazioni sulle novità normative saranno fornite con successive circolari.

Si rende noto che è stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), il quale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Come visto, questo Comitato ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A..

Il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34 *bis*, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221).



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.), si ritiene importante segnalare la necessità da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione.

Per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: "*Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)*". Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

## 2. Il responsabile della prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.*

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione *"di norma"* una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

### 2.1. I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell'incarico.

La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente.

Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo.

La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari *ex art.* 19, commi 5 *bis* e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. E' in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione.

Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza.

Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni organiche (art. 2, in particolare comma 10 *bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale. Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione.

Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che – come si vedrà di seguito – la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo.

Come visto, la norma prevede che la designazione sia compiuta dall'autorità politica; non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto. Tale modifica potrà essere valutata nell'ambito di ciascuna amministrazione a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti.

La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile *ex lege* n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti.

In presenza di più aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce le disponibilità e le valuta.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti.

La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede.

I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile "*è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.*". La *ratio* di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "*svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.*".

L'amministrazione deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina.

## **2.2. La possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione.**

Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione.

Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.

### **2.3. Le risorse a disposizione del responsabile.**

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Qualora nell'amministrazione si manifestasse la necessità o si ravvisasse l'opportunità di nominare un dirigente titolare di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe comunque necessario che mediante la direttiva annuale sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero individuate le risorse che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

#### **2.4. Le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione, la responsabilità.**

La legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di "far girare il meccanismo" della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione.

Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che *"La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”. La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.*

Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che *“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:*

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.”.*

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, *“La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.”*

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che sussiste *“in caso di ripetute violazioni del piano”,* nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare *“per omesso controllo”.*



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

## 2.5. Il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione.

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:

- l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
- le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'*input* ricevuto.

Per quanto riguarda l'attuazione della trasparenza, l'art. 1, comma 9, lett. f), della legge stabilisce che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati *"specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge"*. Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento.

Ciò detto, il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. Come noto, la C.I.V.I.T. ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4.). In particolare, si tratta del dirigente *"che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità."* (cit.).

E' necessario quindi che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

responsabile per la prevenzione e - in presenza dei requisiti - la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto più efficiente.

Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto.

Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che *“la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.”*

E' opportuno inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è stato innovato il testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale. In particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo a tali dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-quater)



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale "l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva."

Con le nuove norme è stata quindi affiancata l'attività del responsabile della prevenzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo *bottom-up* in sede di formulazione delle proposte e *top-down* per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Considerata la natura ed il livello dell'attività svolta, il responsabile della prevenzione riferisce al Ministro ovvero all'autorità di indirizzo politico-amministrativo.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994).


Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

### 3. Notizie dal Dipartimento.

Si fa presente che per le notizie e la documentazione relative alla materia della prevenzione della corruzione è consultabile un'apposita sezione del sito del Dipartimento ("anticorruzione"). In questa sezione verranno fornite anche informazioni circa la costituzione ed i lavori del Comitato interministeriale e lo sviluppo dei lavori per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

IL MINISTRO PER  
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE  
Filippo Patroni Griffi





# COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

PROVINCIA DI FIRENZE

Al Segretario Generale  
Dott.ssa Patrizia Nuzzi  
sede

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Relazione del Segretario Generale circa l'applicazione della Legge 6.11.2012 n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Preso atto che l'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 prevede che il Piano debba essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, e in fase di prima approvazione il termine è stato fissato al 31.03.2013 dall'art. 34 bis, comma 4 D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 221/2012;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione, fissato al 31 marzo 2013, sia da considerarsi ordinatorio e non perentorio;



Visto che la Legge 190/2012, nel dettare le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo linee di indirizzo adottate da apposito comitato, da costituirsi ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della Legge 190/2012, predisponga il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da sottoporre all'approvazione della C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni);

Dato atto infine che con D.P.C.M. 16.1.2013 è stato individuato il Comitato Interministeriale di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge anticorruzione, il quale ha elaborato le linee di indirizzo, ma che a tutt'oggi non è ancora stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione né è intervenuta la prescritta Intesa della Conferenza Unificata Stato - Regioni ed autonomie locali;

Tutto ciò premesso, dà la seguente

### DIRETTIVA

**Incarica il Segretario Generale di approfondire la questione normativa circa le modalità di applicazione del Piano Triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.**

 IL SINDACO  
Alberto Bencista  


Greve in Chianti, 25 marzo 2013



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

SETTORE 1

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'INEFFICACIA: DEDICAZIONE


PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto

Li, 15/04/2013



IL RESPONSABILE

DOTT. P. NUZZI

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto

Li,

IL RESPONSABILE


SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 15/06/2013



IL RESPONSABILE

DOTT. S. FICORILLI